

Decreto federale *(Disegno)*
**che approva e traspone la Convenzione internazionale
del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone
dalla sparizione forzata**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²;

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006³ per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

In occasione della ratifica, il Consiglio federale rilascia le dichiarazioni previste agli articoli 31 e 32 della convenzione.

Art. 3

¹ La legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata è approvata nella versione dell'allegato 1.

² Le modifiche delle leggi federali qui appresso sono approvate nella versione dell'allegato 2:

- a. Codice penale⁴;
- b. Codice di procedura penale⁵;
- c. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶;
- d. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁷.

¹ RS 101

² FF ...

³ RS ...

⁴ RS 311.0

⁵ RS 312.0

⁶ RS 321.0

⁷ RS 322.1

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui agli allegati 1 e 2.